



CITTA' DI CAPRI

PROVINCIA DI NAPOLI

ORDINANZA SINDACALE

ORDINANZA N. 18 DEL 05/04/2020

OGGETTO : PROVVEDIMENTO PER LA PIENA ATTUAZIONE DELLE MISURE GOVERNATIVE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID/2019 SUL TERRITORIO COMUNALE. – CONTROLLI PREVENTIVI SUGLI SPOSTAMENTI. INTERDIZIONE ALLA PERMANENZA SUL TERRITORIO AI TRASGRESSORI DEI DIVIETI DI SPOSTAMENTO

IL SINDACO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

CONSIDERATO

- che l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale
- l'Organizzazione mondiale della sanità con successiva dichiarazione dell'11 marzo 2020 ha valutato l'epidemia da COVID-19 come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTI:

- **la delibera** del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- **il decreto-legge** 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con mod. in L. 13 del 5/03/2020;
- **i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri** dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020 e del 22 marzo 2020, recanti Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;
- **il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18** (Cura Italia), avente ad oggetto: "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
- **l'ordinanza del Ministro della salute** del 20 marzo 2020;
- **l'ordinanza del 28 marzo 2020** adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTI, da ultimi

- **il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19** recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

- **il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020** “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, con cui l'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 e' **prorogata fino al 13 aprile 2020.**

PRESO ATTO che l'art.3 del D.L. n. 19/2020 menzionato, come ulteriormente chiarito dalla circolare del Ministero dell'Interno del 26/03/2020, ha inteso delineare una cornice normativa all'interno della quale inquadrare l'adozione di misure urgenti da parte di Regioni e Comuni per il contenimento ed il contrasto dell'emergenza in atto, prevedendo che, per specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario in tutto o in parte del territorio della Regione o del Comune interessati, nell'ambito delle misure di cui all'art. 1, comma 2, le Regioni e i Comuni **potranno disporre prescrizioni più restrittive rispetto a quelle statali**, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incidere sulle attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, purchè non in contrasto con le misure statali.

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Campania tutte intese a attuare pienamente le misure governative, introducendo anche misure più restrittive, necessarie nello specifico contesto del territorio della Regione Campania, la cui efficacia è stabilita fino al 14 Aprile 2020;

RILEVATO dai provvedimenti sin qui adottati dal Governo e dalla Regione, che l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, richiedono la piena attuazione delle principali misure volte al contenimento del virus individuate dal Ministero della Sanità nell'evitare i contatti sociali, mantenere la distanza tra i soggetti e, in particolare, evitare gli spostamenti delle persone, costituenti la principale fonte di diffusione massima del virus;

PRESO ATTO

- che il rischio contagio risulta ormai gravissimo sull'intero territorio regionale e che i dati pervenuti all'unità di crisi istituita con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 45 del 6.3.2020 dimostrano che nonostante le misure in precedenza adottate, i numeri di contagio sono in continua forte crescita nella regione Campania (Chiarimento del 14 marzo 2020);
- che i report della Unità di Crisi della Regione Campania, redatti sulla base del metodo scientifico in uso al team di epidemiologi in seno alla stessa Unità, attestano un trend ancora incrementale dei casi positivi, con ripercussione su accessi ospedalieri sia in regime ordinario che intensivo, e che tale trend impone il rafforzamento di misure di distanziamento sociale;

RITENUTO che la descritta situazione, a fronte del marcato e diffuso contagio che riguarda tutto il territorio regionale, impone di scongiurare le occasioni di contatto e, pertanto, di mantenere uno stato di allerta ancora maggiore rispetto al rischio di diffusione del contagio sull'isola di Capri, tenuto conto anche che sono stati rilevati i primi casi di positività al virus sull'isola;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, il quale all'art. 1, lett.b ha previsto “b) e' fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, **in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano**, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno n. 15350/117 del 23/03/2020 ad oggetto “**Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sul territorio nazionale**”, che con riferimento al menzionato divieto chiarisce:

“[...] La disposizione, anche tenendo conto delle esigenze recentemente emerse e che hanno condotto alcuni Presidenti di Regioni ad adottare apposite ordinanze, persegue la finalità di scongiurare spostamenti in ambito nazionale, eventualmente correlati alla sospensione delle attività produttive, che possano favorire la diffusione dell'epidemia. Si colloca in tal senso la soppressione, prevista dalla stessa norma, dell'art. 1, comma 1, lett. a) del d.P.C.M. 8 marzo 2020 che consentiva il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza [...];

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 23 del 25 marzo 2020 ad oggetto “**Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 2019... omissis - Proroga delle misure urgenti di prevenzione e del rischio di contagi di cui all'ordinanza n. 15/2020 e relativo chiarimento**” ha previsto:

“1. Con decorrenza dalla data del 26 marzo 2020 e fino al 14 aprile 2020 su tutto il territorio regionale è prorogato il divieto di uscire dalla abitazione, ovvero residenza, domicilio o dimora nella quale ci si trovi, ai sensi e per gli effetti dell'Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell'Interno 22 marzo 2020 e del DPCM 22 marzo 2020. Sono ammessi esclusivamente spostamenti temporanei ed individuali, motivati da comprovate esigenze lavorative per le attività consentite, ovvero per situazioni di necessità o motivi di salute.

2. E' consentita la presenza di un accompagnatore esclusivamente nei seguenti casi: - nel caso di spostamento per motivi di salute, ove lo stato di salute del paziente ne imponga la necessità; - nel caso di spostamento per motivi di lavoro, purché si tratti di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare e in relazione al tragitto da/per il luogo di lavoro di uno di essi.

3. Ai sensi della presente ordinanza, sono considerate situazioni di necessità quelle correlate ad esigenze primarie delle persone, per il tempo strettamente indispensabile, e degli animali d'affezione, per il tempo strettamente indispensabile e comunque in aree contigue alla propria residenza, domicilio o dimora. Non è consentita l'attività sportiva, ludica o ricreativa all'aperto in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

PRESO ATTO che, pertanto, dal sistema delle vigenti disposizioni governative e regionali sopra delineato: è vietato accedere al territorio comunale se non per comprovate esigenze lavorative per le attività consentite, ovvero per situazioni di necessità o motivi di salute, rimanendo ulteriormente limitate le situazioni di necessità a quelle individuate dalla Ordinanza regionale n. 23 del 25/03/2020; tale divieto è esteso anche ai soggetti residenti sul nostro territorio che, al momento dell'entrata in vigore del divieto si trovavano in altro Comune presso altra abitazione, domicilio, o dimora, potendo essi rientrare unicamente per comprovate esigenze lavorative per le attività consentite, ovvero per situazioni di necessità o motivi di salute. Ai sensi della succitata ordinanza sono considerate situazioni di necessità quelle correlate ad esigenze primarie delle persone per il tempo strettamente indispensabile, etc.;

RILEVATO

- che, al di fuori degli spostamenti che avvengono sull'Isola tra il Comune di Capri e Anacapri, i soggetti provenienti da altro Comune arrivano sbarcando al Porto tramite i mezzi di trasporto marittimo;
- che, pertanto, al fine di un efficace monitoraggio e controllo degli spostamenti sul proprio territorio, è fondamentale verificare accuratamente tutti gli arrivi al Porto di Capri;

RILEVATO, tuttavia,

- che l'accertamento riguardo i motivi giustificativi dello spostamento avviene attraverso le dichiarazioni rese dai soggetti ai sensi del D.P.R. 445/2000 e che, di fatto, la verifica della veridicità delle dichiarazioni rese, risulta difficile da effettuarsi nel momento del controllo;
- che, in particolare, quando il soggetto, pur controllato all'arrivo al porto di Capri, disponga di un'abitazione sull'Isola dove asserisce di fare ritorno, è difficilmente verificabile se lo

spostamento sia stato temporaneo, ovvero se si tratti di un trasferimento da altra abitazione fuori del territorio, in mancanza di ulteriori elementi;

- che la violazione dei divieti di spostamento comporta l'applicazione delle sanzioni ai trasgressori e nulla è disposto espressamente riguardo all'obbligo del trasgressore di ritornare presso il luogo ove si trovava prima di avviare lo spostamento non consentito;

RITENUTO che tale vuoto nella disciplina di fatto priva di efficacia la misura del divieto di spostamenti nei casi in cui sia inattuabile un effettivo controllo delle dichiarazioni e nel caso in cui i trasgressori rifiutino di rientrare nei territori di provenienza, avendo disponibilità di abitazione nel Comune di Capri ove recarsi, risultando così vanificata l'attività volta a scongiurare il rischio di diffusione del virus;

CONSIDERATO che nel caso specifico dell'Isola di Capri è altamente probabile che taluni soggetti che dispongono di abitazione sull'Isola, diversa da quella in cui attualmente si trovano, eventualmente sfuggiti ai controlli delle autodichiarazioni prima dell'imbarco, pervengano sull'Isola e, pur venendo controllati e sanzionati, richiedano di recarsi presso l'abitazione sull'Isola;

CONSIDERATO, che:

- il contesto particolare dell'isola di Capri richiede misure di massima prevenzione della diffusione del virus per le oggettive e specifiche maggiori difficoltà del territorio, connesse in particolare a:
 - **le ridotte** risorse umane sul territorio e, in particolare, l'attuale dotazione organica del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Capri, che non permettono un'efficace e scrupolosa attività di sorveglianza di attuazione delle misure di prevenzione previste dai decreti governativi per numeri superiori di presenze sul territorio;
 - **la presenza** sull'isola di un presidio ospedaliero di piccole dimensioni, con una ridotta misura dei posti di isolamento, che potrebbe non garantire una idonea gestione ed assistenza in caso di diffusione dell'epidemia;
 - **le oggettive** difficoltà dei trasporti marittimi da e verso l'isola, anche tenuto conto delle possibili condizioni meteo marine avverse, ancor più aggravate in ipotesi di trasporto speciale di eventuali pazienti risultati positivi al COVID- 19, tra l'altro non trasportabili con elisoccorso;

CONSIDERATO, altresì, che con l'approssimarsi delle festività pasquali c'è il rischio di numerosi sbarchi sull'Isola da parte di vacanzieri e proprietari di seconde case, ai quali, in osservanza delle vigenti disposizioni governative e regionali, è vietato accedere al nostro territorio comunale;

RITENUTO che è necessario

- monitorare e disciplinare le residuali ipotesi in cui si può sbarcare sull'Isola di Capri, al fine di scongiurare la prevedibile invasione di vacanzieri e di proprietari di seconde case durante le festività pasquali con l'evidente pericolo di contagi sull'Isola, introducendo un controllo preventivo obbligatorio sulle motivazioni degli spostamenti, che fornisca ulteriori elementi utili a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese;
- attuare pienamente le misure stabilite dal Governo e dalla Regione che vietano gli spostamenti al fine di scongiurare la diffusione del virus, prevedendo che, qualora in fase di controllo successivo allo spostamento, si riscontri una irregolarità dello stesso, al trasgressore sanzionato non sia consentita la permanenza sul territorio;

VISTI:

- l'articolo 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- l'art. 50 comma 5 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di

provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale: “5. *In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. [...]*”

DATO ATTO che è stato effettuato il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una esaustiva, ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi, ritenendo che sia indispensabile assicurare una tutela anticipata del bene primario della salute pubblica a fronte di interessi di altro tipo e riservandosi ogni altro eventuale successivo provvedimento, anche all’esito della verifica dei risultati conseguiti a seguito dell’attuazione della presente ordinanza;

PRECISATO che la presente ordinanza contiene prescrizioni non in contrasto con le misure statali di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19, ma anzi volte a realizzare le condizioni per una piena attuazione delle stesse con riferimento allo specifico contesto territoriale del Comune di Capri e non incide sulle attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale;

ORDINA

- 1) Per tutti i motivi esposti in premessa, che si danno qui trascritti e riportati, **con decorrenza immediata e fino al 14 aprile 2020 è vietato a chiunque entrare nel territorio del Comune di Capri**, salvo che per esigenze lavorative, per motivi di salute e per comprovate e documentate necessità ed urgenza consentite dalle disposizioni statali e regionali;
- 2) **Con decorrenza immediata e fino al 14 aprile 2020**, qualora in fase di controllo successivo allo spostamento si riscontri una irregolarità dello stesso, **al trasgressore sanzionato non sia consentita la permanenza sul territorio, ma sia disposto l’immediato rientro al territorio di provenienza, anche con reimbarco, con spese a proprio carico, con il primo mezzo di trasporto disponibile diretto al territorio di provenienza;**
- 3) **Con decorrenza dal 7 Aprile 2020 e fino al 14 aprile 2020**, ai fini di un controllo preventivo sugli effettivi motivi di assoluta urgenza e di necessità, **tutti i soggetti che intendano effettuare uno spostamento con imbarco o sbarco presso il porto di Capri** devono comunicare, almeno ventiquattrore prima dell’ingresso sul territorio del Comune di Capri, all’indirizzo protocollo.cittadicapri@legalmail.it i motivi giustificativi dello spostamento, allegando la documentazione a supporto degli stessi, fatta eccezione per i motivi di salute urgenti e non preventivamente conosciuti, o per gli spostamenti che rivestano carattere di quotidianità in ragione di comprovata esigenza lavorativa per le attività consentite. Tali soggetti dovranno obbligatoriamente essere muniti della conseguente **autorizzazione comunale** al fine di non incorrere nella sanzione prevista, ivi compreso quanto previsto al successivo punto 4);
- 4) **Con decorrenza dal 7 Aprile 2020 e fino al 14 aprile 2020, nel caso di assenza dell’autorizzazione di cui al punto 3), non sia consentita la permanenza sul territorio, ma sia disposto l’immediato reimbarco, con spese a proprio carico, con il primo mezzo di trasporto disponibile diretto al territorio di provenienza;**
- 5) Alla Polizia Municipale e agli altri Agenti della Forza Pubblica è demandata la vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza ai fini dell’adozione dei provvedimenti sanzionatori, nonché alla sorveglianza del reimbarco dei trasgressori.

La presente ordinanza potrà essere suscettibile di ulteriori integrazioni e/o variazioni in base ad eventuali future esigenze che dovessero verificarsi nel corso dell’applicazione delle disposizioni sopra indicate.

AVVISA

Il mancato rispetto delle misure di contenimento è sanzionato ai sensi e per gli effetti di cui all'art.4 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19 e ss.mm.ii., al quale integralmente si rinvia.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Campania o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

DISPONE

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e va pubblicato in data odierna all'Albo Pretorio del Comune di Capri per 15 gg e sul sito web istituzionale.

Che il presente provvedimento venga comunicato:

Al Comando della Polizia Municipale

Al C.O.C. anche per l'informativa alla popolazione

Al Commissariato P.S. Capri

Alla Tenenza Guardia di Finanza di Capri

Al Comando Stazione dei Carabinieri di Capri

All'Ufficio circondariale marittimo

Alla Regione Campania

 Alla Unità di crisi regionale

Alla Prefettura UTG di Napoli

Al Dipartimento di Prevenzione dell'Asl competente

Capri ,li 05/04/2020

Il Sindaco
Dott.Marino Lembo
Atto sottoscritto digitalmente